

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.1
"don Lorenzo Milani"

Via Monfalcone n.414/A 19123 - LA SPEZIA ☐ 0187 711258 ☐ 0187 711018

C.F. 91071830110 - C.M. SPIC814006 - C.U. UFF2EQ

CARISPEZIA IBAN: IT 12V 06230 10728 000035652471- T.U. 0316565

e-mail spic814006@istruzione.it PEC: spic814006@pec.istruzione.it sito:www.isaldonmilanisp.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021/2022

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica ISA 1 I.C "don Milani" della Spezia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3

Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I
RELAZIONI SINDACALI

Art. 4

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5

Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6

Informazione

1. 1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7

Oggetto della contrattazione integrativa

1.	La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2.	La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3.	Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
	- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
	- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
	- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
	- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
	- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
	- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
	- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
	- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
	- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
Art. 8	
Confronto	
1.	Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2.	Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

Rich M

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II DIRITTI SINDACALI

Art. 9 Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso gli uffici di segreteria dell'istituto e sul sito dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la Scuola Secondaria di I grado, concordando con il dirigente le modalità per la gestione.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO. SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

Handwritten signature

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso per cui N.1 unità di personale ausiliario sarà in ogni caso addetta a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11

Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, sottoscritto previa intesa con le RSU e le OO.SS. territoriali.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13

Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

Dir. M

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata - di 30 minuti - e in uscita - massimo 1 ora - per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
 - dovrà comunque essere garantita la presenza del personale Ata all'inizio delle lezioni e del servizio di segreteria e l'orario di uscita non potrà essere precedente all'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 16

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inoltrate e pubblicate sul registro elettronico dalle ore 7.30 e entro le ore 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio (posta elettronica istituzionale) di cui tutto il personale è dotato.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

Handwritten signature

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 18

Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma Annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 19

Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

FIS	anno corrente	economie anni precedenti	totali
FIS - ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007			
FIS - Fondo 2021/22 + economie anni precedenti	€ 55.111,71	€ 11.165,84	€ 66.277,55
ALTRI FINANZIAMENTI MOF	anno corrente	economie anni precedenti	totali

[Handwritten signature]

VALORIZZAZIONE DEL MERITO art. 1 c.126 Legge n.107/2015	€ 18.443,42	€919,15	€ 19.362,57
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	€ 1.280,48	€1.161,48	€ 2.441,96
FUNZIONI STRUMENTALI al piano dell'offerta formativa	€ 5.173,49		€ 5.173,49
INCARICHI SPECIFICI del personale ATA	€ 3.406,71		€ 3.406,71
Misure incentivanti per progetti relativi alle AREE A RISCHIO, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.827,31		€ 4.827,31
Compensi ORE ECCEDENTI per la sostituzione dei colleghi assenti: Scuola Infanzia/Primaria € Scuola secondaria €	€ 3.438,55	€4.122,51	€ 7.561,06
	€ 36.569,96	€6.203,14	€ 109.050,65

CAPO II

UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20

Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21

Criteri per la ripartizione del FIS - Fondo Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica (detratte dell'importo dell'indennità di direzione del DSGA con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Considerato che l'articolo 1 comma 249 della Legge Finanziaria 2020 ha modificato la destinazione del bonus merito docenti, facendolo confluire nel FIS, senza vincolo di destinazione, detratto dal fondo dell'istituzione scolastica il compenso per l'indennità di direzione al DSGA (€ 5.550,00) e l'indennità del sostituto del DSGA (€ 541,20), viene assegnato il FIS, pari a €60.186,35 in percentuale del 80% ai DOCENTI e del 20% agli ATA

per le attività del PERSONALE DOCENTE	€ 48.149,08
per le attività del PERSONALE ATA	€ 12.037,27

Dir. M

€ 60.186,35

3. Le eventuali economie confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF sia per attività del personale docente che per attività del personale ATA.

Art. 23

Stanziamanti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE - DOCENTI

INCARICO	N. PERSONALE	CAPITOLO	ASSEGNAZIONE RISORSE
Collaboratore del dirigente	n.1	FIS -	€ 4.000,00
DOC Responsabili di plesso (in base alla complessità)	n.18	FONDO VALORMERITO	€ 14.200,00
DOC Coordinatori delle classi SSPG	n.20	FIS -	€ 11.000,00
DOC Animatore Digitale	n.1	FIS -	€ 2.500,00
DOC Tutor NeoAssunti	n.13	FIS -	€ 4.550,00
DOC Gestione Sito Web	n.1	FIS -	€ 1.500,00
DOC Coordinatore DaD+	n.1	FIS -	€ 700,00
DOC Coordinatore docenti di strumento	n.1	FIS -	€ 500,00
DOC Coordinatori del Progetto Erasmus+	n.2	FIS -	€ 2.000,00
DOC Educatore Civico	n.2	FIS -	€ 2.000,00
DOC Gestione Sito Web	n.2	FIS -	€ 1.500,00
DOC Organizzazione delle sostituzioni collegiali	n.1	FIS -	€ 1.000,00
DOC Programmazione Calendario SSPG	n.3	FIS -	€ 2.100,00
DOC Referente COVID	n.1	FONDO VALORMERITO	€ 1.162,57
DOC Referenti dipartimenti	n.4	FIS -	€ 4.000,00
DOC Ripristino e tabulazione testi biblioteca	n.3	FONDO VALORMERITO	€ 2.500,00

SUPPORTO ALLA DIDATTICA - DOCENTI

Referenti Gruppi di lavoro/Commissioni

n.5 DOC Coordinatori delle commissioni	FIS -	€ 4.500,00	15 ore ciascuno
n.8 DOC Progetto Accoglienza Ucraina	FIS -	€ 2.600,00	
n.1 DOC Progetto Cantiamo insieme	FIS -	420	3 ore ciascuno
n.9 DOC Progetto giochi matematici	FIS -	€ 472,50	
n.15 DOC Progetto Inclusione	FIS -	€ 2.119,08	5 ore ciascuno

n.9 DOC Progetto potenzi...Amo le scienze	FIS -	7875	
---	-------	------	--

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' - ATA

n.2 AA Supporto alle famiglie degli alunni str	AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€1.000
n.1 CS Attività di ausilio ai bambini stranieri	AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€300
n.1 AA Attività di ausilio alle attività di gestio	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€500
n.1 AA Attività di supporto alla conservazion	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€500
n.1 AA Attività di supporto contabile	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€200
n.37 ATA - lavoro straordinario/intensificazio	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€8.037,27
n.30 CS Pulizie straordinarie (mensa e aule)	FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€2.800
n.3 CS Ripristino locali biblioteca/archivio	FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	€1.500
totale impegnato		€14.837

Art. 24

Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 25

Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI		€ 5.173,49
Funzione strumentale - PTOF/RAV	1	€1.000
Funzione strumentale - Supporto alla Disabilità	2	€2.000
Funzione strumentale - Supporto alle TIC	1	€1.173,49
Funzione strumentale - Supporto alunni stranieri	1	€1.000
		€5.173

Art. 26

Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso così fissato:

INCARICHI SPECIFICI ATA		€ 3.406,71
n.1 AA Gestione Acquisti	€498,86	34 ore
n.1 AA Gestione Nomine ATA	€498,86	34 ore
n.1 AA Gestione Nomine docenti	€609	42 ore
n.1 CS Attività di piccola manutenzione e extra mansioni	€200	16 ore
n.9 CS Attività di sanificazione straordinaria	€900	72 ore
n.7 CS Collaborazione attività didattiche scuole dell'infanzia	€2.100	
	€4.806,71	Aggiunti euro 1400 da Fis

TITOLO SESTO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. Il RLS dell'Istituto è il prof. Gian Marco Bartoletti.

Art. 28

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Clausola di salvaguardia finanziaria

Handwritten signature

1. Nel caso di variazioni del Fondo per il salario accessorio, il dirigente convoca la RSU e OO.SS per garantire il ripristino della compatibilità finanziaria

Art. 30

Procedura per la liquidazione del salario accessorio


1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei compensi a carico del Fondo per il salario accessorio avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza con le ore effettivamente prestate
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non inferiore al 20% di quanto previsto inizialmente.

La Spezia, 23.05.2022

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituto Comprensivo "don Milani"
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Cristina Rosi



Per la parte sindacale
La RSU

Irene Gianardi

Stefano Pagliari



Rizzo Stefania



Michele Bonomi



Piastrì Elisabetta



Ludovico Caterina

